

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GEMMA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SILVETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SILVETTI MASSIMILIANO

Nella seduta del 28/11/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Con ricorso presentato in data 4 aprile 2014, la ricorrente, titolare di un conto corrente presso l'intermediario resistente a far data dal 2 gennaio 2012, contesta l'importo dell'imposta di bollo addebitato dalla banca con riferimento all'anno 2013.

La ricorrente premette che le condizioni contrattuali in essere tra le parti indicavano un "*recupero annuo massimo dell'imposta di bollo per persona fisica di € 34,20*".

Con e-mail del 21 febbraio 2014, la banca informava la cliente che avrebbe applicato l'imposta di bollo, retroattivamente, in misura proporzionale sulle somme vincolate ed in via autonoma rispetto all'imposta applicata sulle altre somme giacenti sul conto. Tale maggiore imposta veniva effettivamente addebitata in data 27 febbraio 2014, per l'anno fiscale 2013, per un importo di € 126,70.

Con reclamo del 3 marzo 2014, la ricorrente chiedeva alla banca, infruttuosamente, di voler effettuare "*lo storno degli addebiti retroattivi dell'imposta di bollo per l'anno 2013*", per l'importo di € 126,70. Eventuali addebiti relativi al 2014, affermava la ricorrente, avrebbero potuto essere effettuati solo "*a valle di una comunicazione di modifica unilaterale del contratto*".



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La ricorrente, in mancanza di positivo riscontro da parte dell'intermediario, dispiega dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario analoghe richieste.

Segnatamente, la ricorrente afferma che gli addebiti effettuati dalla banca in data 27 febbraio 2014 per l'anno fiscale 2013 siano illegittimi per le seguenti ragioni:

- avendo variato *in pejus* le condizioni contrattuali relative al pagamento dell'imposta di bollo, la banca, anziché inviarle una semplice e-mail in data 21 febbraio 2014, avrebbe dovuto rispettare il disposto dell'art. 118 TUB e, conseguentemente, destinarle una comunicazione formale di modifica unilaterale delle condizioni del contratto e lasciarle due mesi di tempo per poter recedere, nel caso in cui non fosse stata d'accordo con tali modifiche;

- la banca è incorsa in un ingiustificabile ritardo nelle sue comunicazioni con la ricorrente. Infatti, benché fosse a conoscenza da molto tempo delle intervenute modifiche legislative e della conseguente possibilità di cambiare in peggio il contenuto contrattuale, ha comunicato alla ricorrente l'intervenuta modifica solo nel 2014 e in via retroattiva, non lasciando alla cliente la possibilità di svincolare le somme di denaro.

Nel costituirsi in giudizio, l'intermediario rileva che la contestata applicazione dell'imposta di bollo era stata dettata unicamente dal sopravvenire di nuove norme di legge e dagli orientamenti delle competenti autorità in ordine alla loro interpretazione.

In ragione della notevole complessità della materia - che aveva richiesto l'emanazione della circolare della Agenzia delle Entrate 15/E del 15 maggio 2013 e un confronto istituzionale in seno all'ABI - la banca rappresenta di aver impiegato del tempo a comunicare le novità alla clientela, avendo mantenuto una posizione prudente nelle comunicazioni in merito all'applicazione di bollo sino a quando le dovute verifiche e le valutazioni fossero terminate.

Peraltro, sul piano contrattuale, era stato previsto *ab origine* che gli oneri fiscali applicabili ai rapporti in essere con la banca fossero a carico dei clienti secondo le disposizioni vigenti. La voce di € 34,20 contenuta nel documento di sintesi, relativamente al recupero annuo dell'imposta di bollo, era dunque da intendersi meramente esemplificativa dell'applicabilità dell'imposta secondo le disposizioni di legge *pro tempore* vigenti.

Per tali ragioni, ritenendo di aver agito in perfetta conformità agli obblighi su di essa incombenti, la banca chiede che il ricorso sia respinto.

Con successive repliche, la ricorrente insiste nel richiedere l'accoglimento delle conclusioni precedentemente dispiegate.

## DIRITTO

1. La questione su cui si fonda il ricorso attiene alla verifica della legittimità del comportamento della banca nell'addebito dell'imposta di bollo sul conto corrente intestato alla ricorrente.

2. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito evidenziati.

Ci si deve chiedere, preliminarmente, se, per modificare *in pejus* il contenuto contrattuale relativamente alle spese e agli oneri fiscali, fosse necessario rispettare il disposto dell'art. 118 TUB ovvero se la banca potesse semplicemente procedere alla variazione essendo ciò consentito dalle disposizioni contrattuali (cfr. art. 14, Sez. I, del contratto di conto corrente in essere *inter partes*).

Orbene, le anzidette norme pattizie sembrerebbero accordare alla banca la facoltà di applicare le imposte e le tasse senza procedere ad una variazione del contenuto contrattuale. Del resto, come eccepito dalla banca, l'applicazione delle tasse non è un



costo che va a beneficio dell'intermediario, ma è un costo che deve essere pagato dal cliente allo Stato.

Tuttavia, il Documento di Sintesi prevede espressamente un costo mensile di € 2,85 (pari ad € 34,20 su base annua). Secondo il Collegio, tale costo, indicato in maniera fissa all'interno del testo contrattuale, non può che essere inteso quale una condizione economica del contratto e, come tale, deve soggiacere al disposto dell'art. 118 TUB che, al 2° comma, statuisce: «*Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni*» (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 6370 del 6 dicembre 2013).

Ne consegue che, per poter procedere alla successiva variazione contrattuale peggiorativa, la banca avrebbe dovuto inviare una comunicazione formale alla ricorrente e lasciarle la possibilità di esercitare il diritto di recesso a lei spettante.

Peraltro, mette conto aggiungere, anche laddove si ritenesse che l'imposta di bollo non rientri nella nozione di condizione economica con conseguente inapplicabilità dell'art. 118 TUB, dovrebbe comunque rilevarsi il comportamento poco corretto dell'intermediario.

La banca, infatti, avrebbe dovuto chiaramente esplicitare all'interno del Documento di Sintesi che il riferimento all'importo di € 2,85 era puramente indicativo e poteva essere modificato per adeguarsi alle leggi vigenti. Essendo invece il costo dell'imposta di bollo espresso in misura fissa, si è verosimilmente ingenerato nella ricorrente il legittimo affidamento che tale costo fosse invariabile e che se la normativa fosse mutata comportando un aumento dell'imposta, la differenza sarebbe stata a carico della banca.

Né appare giustificabile, in tale quadro, il ritardo della banca che, pur essendo consapevole sin dal giugno 2013 di un probabile aggravio dei costi per la clientela, non ha informato in alcun modo la ricorrente, non permettendole così di compiere alcuna valutazione e, eventualmente, di recedere dal contratto e spostare il denaro in un altro istituto di credito.

3. In tale contesto, le doglianze della ricorrente volte ad assegnare alla comunicazione inviata dalla banca in data 21 febbraio 2014 natura meramente informativa (e, come tale, sprovvista dei requisiti formali prescritti dall'art. 118 TUB ai fini della validità delle modifiche unilaterali del contratto) colgono nel segno.

Come già statuito dal Collegio in caso analogo a quello oggetto di causa, l'art. 118, 2° comma, TUB deve essere letto unitamente all'art. 117 che, al 6° comma, considera nulle e, quindi, non apposte le clausole che prevedono «*tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati*» (cfr. ancora Collegio di Roma, decisione n. 6370 del 6 dicembre 2013).

L'e-mail della banca del 21 febbraio 2014, non rispettando gli anzidetti requisiti formali, ha impedito alla cliente ogni più opportuna valutazione in ordine alla convenienza e alla prosecuzione del rapporto.

4. La ricorrente ha pertanto diritto di vedersi restituire dalla banca la somma di € 92,50, pari alla differenza tra la somma di € 126,70 (addebitata a titolo di imposta di bollo per il 2013) e l'importo di € 34,20 (previsto nel Documento di Sintesi come "*recupero dell'imposta di bollo*" su base annua).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 5294 del 03 luglio 2015

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento della somma di euro 92,50 in favore della ricorrente, con interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA